



Angelo  
Busani

# Perdite da Covid, bivio di regole

*La legge di bilancio  
ha corretto  
la prima  
disposizione  
dell'aprile scorso  
sul trattamento  
delle passività  
maturate  
in conseguenza  
della pandemia*

**L'**articolo 1, comma 266, legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per il 2021, ha innovato la normativa (conseguente alla situazione emergenziale provocata dall'epidemia da Covid-19) in tema di rinvio dei «provvedimenti» da adottare in dipendenza delle perdite maturate dalle società di capitali, contenuta nell'articolo 6 del Dl 8 aprile 2020, n. 23.

## ***Le «perdite emerse»***

La nuova norma di cui all'articolo 6, comma 1, Dl 23/2020, si riferisce alle «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020». Vale a dire che:

- se si tratta di una società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, si ha riguardo alle «perdite emerse» nell'esercizio 2020;
- se si ha a che fare con una società con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, si deve aver riguardo alle «perdite emerse» del corso dell'esercizio “a cavallo” del 31 dicembre 2020, vale a dire nell'esercizio 2020-2021, il quale abbia la sua data di scadenza in qualsiasi giorno del 2021.

Il concetto di «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020» induce:

- domandarsi, anzitutto, se il termine «emerse» si intenda riferito al momento di “maturazione” o al momento dell’“accertamento” delle perdite rilevanti (dovendosi anche tener conto del fatto che una corretta e tempestiva rilevazione dei fatti d'impresa e l'obbligo di convocare l'assemblea «senza indugio», sia nel caso della perdita che diminuisce il capitale oltre il terzo del suo valore nominale, che nel caso della perdita che diminuisce il capitale oltre il terzo e sotto il minimo legale – e, quindi, entro 30 giorni dall'originazione dell'obbligo di convocazione –, dovrebbero senz'altro concorrere a contenere lo sfasamento temporale tra questi due momenti); e:
- in secondo luogo, a riflettere sul tema delle perdite che siano «emerse» (e, cioè, “maturate”) in esercizi antecedenti al 2020 e che siano ancora esposte in bilanci ap-

## ART. 1, COMMA 266, LEGGE 178/2020

<b>NORMA</b>	Sostituisce l'articolo 6, DI 23/2020
<b>CONTENUTO</b>	Amplia la normativa previgente in ordine alla sospensione dei provvedimenti da adottare in caso di perdite rilevanti
<b>RATIO</b>	Non costringere le imprese a interventi di ricapitalizzazione in un periodo ove mancano risorse a causa dell'epidemia
	Evitare che gli amministratori di società passino a una gestione conservativa abbandonando la gestione imprenditoriale

provati nel 2020 o che saranno, in tutto o in parte (in quanto non ancora del tutto ripianate o, addirittura, aggravate dai risultati del 2020), ancora esposte nel bilancio relativo all'esercizio «in corso alla data del 31 dicembre 2020».

Sul primo punto (rinviando più oltre per il secondo punto) è ovvio (per il fatto che l'epidemia si è verificata nel 2020) che il termine «emerse» si riferisca anzitutto alle perdite maturate nel 2020 (per brevità espressiva, ci si riferisce al caso dell'esercizio sociale coincidente con l'anno solare), a prescindere dal fatto che si tratti di perdite accertate nel 2020 o nel 2021.

Interpretare «perdite emerse» nel 2020 come espressione riferita solo alle perdite accertate nel 2020 vorrebbe dire, infatti, che le perdite ma-

## PERDITE “EMERSE” NEL 2020

Il nuovo articolo 6, Dl 23/2020, si riferisce alle «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020»

CON RIFERIMENTO  
ALL'ESERCIZIO  
IN CORSO  
AL 31.12.2020

Perdite maturate nel 2020 e accertate nel 2020

Perdite maturate nel 2020 e accertate nel 2021

Riferire la legge alle sole perdite maturate nel 2020 e accertate nel 2020 significherebbe andar contro la ratio della norma, che vuole sterilizzare le perdite causate dall'epidemia

turate nel 2020 e accertate nel 2021, non sarebbero interessate dal nuovo articolo 6 del Dl 23/2020. Invero, è evidente che detta nuova norma intenda principalmente riferirsi alle perdite maturate nel 2020, a prescindere dal fatto che il loro accertamento sia avvenuto nel 2020 o avvenga nel 2021. Come appena oltre si vedrà, la norma non pare invece riguardare le perdite che matureranno nel 2021 (e che siano accertate nel 2021 o nel 2022) e negli anni successivi.

Interpretare, poi, «perdite emerse» nel 2020 come concetto comprensivo delle perdite “maturate” nel 2020 (a prescindere dalla data del loro accertamento) e delle perdite “maturate” prima del 2020 e “accertate” nel 2020 significa andare in continuità con la prevalente inter-

pretazione “estensiva” sviluppatasi nella vigenza dell'originario testo dell'articolo 6 e, quindi, senz'altro significa dare una risposta alle esigenze finanziarie delle imprese (le quali, a causa dell'epidemia, hanno a che fare non solo con il problema delle perdite provocate dall'epidemia ma anche di reperire le risorse occorrenti per ripianare le perdite ante epidemia), ma altresì significa:

- trattare con maggior favore le perdite ante epidemia rispetto alle perdite dell'epidemia (queste ultime si devono ripianare in 5 anni, mentre sono concessi 6 anni per le perdite maturate nel 2019 e 7 anni per le perdite maturate nel 2018; anche le perdite del 2018, infatti, non possono non essere oggetto di sospensione, in conseguenza della predetta tesi “estensiva”, come oltre si cercherà di argomentare);
- trattare con minor favore la società che, il 1° febbraio 2020 (magari costringendo a una dolorosa diluizione il socio privo delle occorrenti risorse oppure costringendo tutti i soci a una dolorosa iniezione di nuovo capitale), abbia diligentemente convocato “senza indugio” un'assemblea di ripianamento perdite ai sensi dell'articolo 2447 c.c. (02483-ter c.c.) rispetto alla società che l'abbia convocata, con “maggiore indugio”, il 30 aprile 2020 (e che, perciò, abbia potuto non adottare alcun “provvedimento”, se non il rinvio a nuovo);
- trattare con identico favore le perdite (ante epidemia) maturate nel

2019 (e, “con indugio”, non ripianate entro l’8 aprile 2020 e, perciò, rimandate dapprima al 2022 e ora al 2026) e le perdite maturate nel 2020 a causa dell’epidemia (pure rimandate al 2026).

- trattare con inusitato favore la società che, per perdite oltre il terzo del 2018, non diminuite nel 2019, il 9 aprile 2020 (quando avrebbe dovuto esser già stato tutto predisposto per ripianare la perdita oppure trasformare o sciogliere la società), a un passo dal tracollo, si è insperatamente trovata (a pochi giorni dall’inizio dell’epidemia, quando essa aveva appena iniziato a far sentire le sue conseguenze) con un’ancora di salvezza;
- attribuire alle perdite maturate nel 2018 un trattamento di favore identico a quello delle perdite maturate nel 2020, quando invece, le perdite del 2018 non sono né maturate né state accertate (ma solo straordinariamente riportate a nuovo) «nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020».

Sono, queste, alcune (non lievi) incoerenze che consentono di ribadire qualche dubbio in ordine alla plausibilità, in punto di diritto, della riferita opinione “estensiva” (circa l’interpretazione del previgente testo dell’articolo 6 del Dl 23/2020), la quale si rende, peraltro, senz’altro appropriata, in via di fatto, quando raggiunge l’obiettivo di esser preordinata allo scopo di offrire ossigeno anche alle imprese andate in deficit patrimoniale ante epidemia e di tro-

## IL QUINQUENNIO “DI GRAZIA”

### ARTICOLO 6, COMMA 2, DL 23/2020

Il termine entro cui la perdita che diminuisce il capitale sociale  $>1/3$  (non sotto il minimo) deve risultare ridotta a  $<1/3$  «è posticipato al quinto anno successivo» rispetto a quello nel quale la perdita è “emersa”

### ESEMPIO

«l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio» «deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate»

Per la perdita maturata nel 2020 (che avrebbe il 2021 come anno di grazia e che dovrebbe essere ripianata nel 2022) sono disposti 5 anni di grazia (dal 2021 al 2025) e l’obbligo di ripianamento è per l’assemblea di bilancio dell’esercizio 2025 da svolgersi nel 2026

varsì in crisi finanziaria a causa dell’epidemia.

## La disapplicazione del Codice civile

La nuova norma di cui all’articolo 6, comma 1, del Dl 23/2020, dispone dunque che con riferimento alle «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020» non si applicano, tra le altre, le seguenti norme:

- l’articolo 2446, comma 2, del Codice civile (in tema di società per azioni), secondo il quale se la perdita, che diminuisce il capitale sociale oltre il terzo, non sia ridotta entro il terzo entro l’esercizio successivo a quello nel quale la perdita è maturata, l’assemblea

che approva il bilancio di tale esercizio successivo deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

- l'articolo 2482-bis, comma 4, Cc, che reca una norma identica a quella dell'articolo 2446, comma 2, per la società a responsabilità limitata;
- l'articolo 2447 Cc (in tema di società per azioni), secondo il quale se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo diminuisce sotto al minimo legale, deve essere «senza indugio» convocata l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo

norma identica a quella dell'articolo 2447, per la società a responsabilità limitata;

- l'articolo 2484, comma 1, n. 4), Cc, che reca la previsione secondo la quale le società di capitali si sciolgono nel caso in cui il capitale sociale si riduca al di sotto dell'importo minimo legale, salvo che non siano adottati provvedimenti di ricapitalizzazione o di trasformazione della società;
- l'articolo 2545-duodecies, Cc, secondo il quale le società cooperative si sciolgono in caso di «perdita del capitale sociale».

## ***Dubbia estensione oltre i cinque anni per le deroghe disposte dalla legislazione varata durante l'emergenza***

aumento del medesimo a un importo non inferiore al minimo legale o la trasformazione della società (invero, come appena oltre si annota, con il nuovo articolo 6, comma 1, non viene meno l'obbligo di svolgere questa assemblea, ma viene meno solo l'obbligo di provvedere a una immediata ricapitalizzazione o alla trasformazione della società in società di persone o allo scioglimento della società);

- l'articolo 2482-ter Cc, che reca una

### ***Il “quinquennio di grazia”***

La nuova norma di cui all'articolo 6, comma 2 del Dl 23/2020, dispone che il cosiddetto “anno di grazia” (vale a dire l'esercizio successivo a quello nel quale matura la perdita che diminuisce il capitale sociale di oltre un terzo, la quale non riduce però il capitale sociale sotto la soglia minima di legge), può ora essere considerato come il “quinquennio di grazia”.

La norma in esame si esprime, infatti, nel senso che:

- il termine entro il quale la perdita che diminuisce il capitale sociale per oltre un terzo, la quale non intacchi la soglia minima del capitale sociale, deve risultare ridotta a meno di un terzo, «è posticipato al quinto anno successivo» rispetto a quello nel quale la perdita è “emersa”;
- «l'assemblea che approva il bilan-

cio di tale esercizio» (vale a dire il quinto esercizio successivo a quello nel quale la perdita è “emersa”) «deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate».

### “*Quinquennio di grazia*” negli esercizi successivi?

La nuova norma di cui all’articolo 6, comma 2, disponendo il “quinquennio di grazia” (per le perdite che diminuiscono il capitale per oltre un terzo, ma non sotto il minimo di legge) non fa esplicito riferimento (come, invece, accade per la norma di cui al comma 1) alle «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020», ma detta solo la disposizione per la quale l’articolo 2446, comma 2, Cc, e l’articolo 2482-bis, comma 4, devono essere letti nel senso che, anziché disporre un “anno di grazia”, dispongono, appunto, un “quinquennio di grazia”.

È comunque evidente che l’articolo 6, comma 2, non può che esser letto in stretta connessione con il precedente comma 1: infatti, mentre il comma 1 sospende (per le «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020») l’applicazione delle norme in tema di “anno di grazia”, il comma 2 impone, conseguentemente, di leggere tali norme come se fossero scritte (in relazione alle «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020») con riferimento al “quinquennio di grazia”.

Tuttavia, riflettendo sul punto che

## PERDITE “MATURATE” NEL 2019

Previgente art. 6, DI 23/2020: «per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la [...] data» del 31 dicembre 2020

### INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA

Non beneficiate dall’articolo 6 DI 23/2020 previgente

### INTERPRETAZIONE ESTENSIVA (PREVALENTE)

Articolo 6 DI 23/2020 previgente si applica alla perdite maturate nel 2019 e accertate dopo il 9.3.2020

### INTERPRETAZIONE IN CONTINUITÀ CON OPINIONE ESTENSIVA

Il nuovo articolo 6 DI 23/2020 si deve leggere comprensivo delle perdite del 2019 accertate nel 2020, in adesione all’idea che la norma osserva sia le perdite del 2020 sia le perdite ante epidemia, da ripianare durante l’epidemia

l’epidemia è lungi dall’essere terminata e che i danni economici da essa provocati non saranno di certo limitati all’esercizio «in corso alla data del 31 dicembre 2020» potrebbe anche immaginarsi (stante, appunto, il fatto che l’articolo 6, comma 2, non si riferisce espressamente alle «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020») che le norme del Codice civile in tema di “anno di grazia” debbano continuare a essere lette come riferite al “quinquennio di grazia” e, quindi, riferibili anche a «perdite emerse» (nel senso di “maturate”) in esercizi successivi a quello «in corso alla data del 31 dicembre 2020» (e comunque correlate all’epidemia con un nesso di causalità, ad esempio correlate al fatto di essere maturate nel periodo qualifi-

---

cato come “stato di emergenza”).

Questa lettura appare, tuttavia, essere un po' troppo aperta. Contrasta con essa sia la rubrica dell'articolo 6 (che parla di «Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale») sia anche la considerazione secondo la quale se il legislatore, in conseguenza dell'epidemia, avesse veramente voluto transitoriamente introdurre il “quinquennio di grazia” anche per «perdite emerse» (nel senso di “maturate”) in esercizi successivi a quello «in corso alla data del 31 dicembre 2020» avrebbe probabilmente dovuto utilizzare

teriore alla legge 178/2020, in conseguenza del fatto che la predetta tesi “estensiva” ha ritenuto tale normativa riferita non solo alle perdite del 2020, ma anche a quelle maturate nel 2019 (e risultanti da bilanci non ancora approvati alla data del 9 aprile 2020, giorno di entrata in vigore del Dl 23/2020) se ne è dovuto derivare che, essendo il 2020 il loro anno di grazia “ordinario”, l'assemblea di bilancio svoltasi nel 2020 ha potuto deliberare (ai sensi dell'articolo 6, Dl 23/2020 allora vigente) di considerare il 2021 come anno di grazia “straordinario”.

## ***Appare lecito l'anticipo all'esercizio 2019 per le passività subite in quell'anno e riportate a nuovo nel periodo successivo***

un'espressione diversa da quella contenuta nel nuovo articolo 6, comma 1 («perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020») e avrebbe pure dovuto disporre una espressa temporaneità per una simile previsione.

### ***Sei anni di grazia per le perdite 2019***

Riferendo il discorso che segue, per semplicità espositiva, all'esercizio sociale che coincida con l'anno solare (e alle perdite che riducano il capitale per oltre un terzo, ma non sotto il minimo), nella vigenza della norma di cui all'articolo 6 nella versione an-

In sostanza, con questa interpretazione estensiva dell'articolo 6 previgente alla legge 178/2020, erano stati spostati all'assemblea che sarebbe stata convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, da svolgersi nel 2023, tutti i «provvedimenti» che sarebbero stati sospesi:

- nel 2021: si sarebbe trattato della ricapitalizzazione delle perdite maturate nel 2019, accertate dopo l'8 aprile 2020, portate a nuovo nel 2020 e non ripianate nell'anno di grazia 2020;
- nel 2022: si sarebbe trattato della ricapitalizzazione delle perdite maturate nel 2020, portate a nuovo nel 2021 e non ripianate nel-

l'anno di grazia 2021.

Quello fin qui descritto era, dunque, l'impatto della interpretazione estensiva della norma di cui all'articolo 6 nella versione anteriore alla legge 178/2020.

Ci si chiede ora, essendo stato sostituito l'intero testo dell'articolo 6 con una norma che si riferisce alle «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020» e che dispone per esse un «quinquennio di grazia», come questa considerazione sia da interfacciare con riferimento alle «perdite emerse» (e, cioè, maturate) nell'esercizio 2019 e accertate nel 2020 (sia prima che dopo l'entrata in vigore del DL 23/2020).

Ebbene, le perdite maturate nel 2019 (e accertate in qualunque data del 2020) in tanto possono ritenersi contemplate dal nuovo articolo 6, in quanto il termine «emerse» si interpreti nel senso di «rilevate in un bilancio approvato nel 2020»; se il termine «emerse» si intendesse, invece, come «maturate», queste perdite parrebbero prive di considerazione da parte del nuovo articolo 6, in quanto non «maturate» nel 2020.

Quest'ultima restrittiva lettura, tuttavia, pare non praticabile per una pluralità di ovvii motivi, e principalmente:

- il fatto che la predetta opinione prevalente, formatasi nel vigore del vecchio testo dell'articolo 6, abbia inteso tale norma come riferita anche alle perdite «maturate» anteriormente al 9 aprile 2020 e «rilevate» da tale data in avanti, per la

## SEI ANNI DI GRAZIA PER LE PERDITE DEL 2019

PREVIGENTE  
ARTICOLO 6,  
DL 23/2020

- 2020 = Anno di grazia ordinario
- 2021 = Anno di grazia straordinario
- 2022 = Obbligo di ripianamento se perdite non rientrate entro il terzo

ARTICOLO 6,  
DL 23/2020  
VIGENTE

- 2020 = Anno di grazia ordinario
- 2021-2025 = Anni di grazia straordinari
- 2026 = Obbligo di ripianamento se perdite non rientrate entro il terzo

principale ragione che la normativa emergenziale non avrebbe potuto non essere intesa come attinente sia alle perdite maturate nel periodo di emergenza sia alle risorse finanziarie che scarseggiano a causa del periodo di emergenza (e che occorrerebbero per ripianare sia le perdite «maturate» nel periodo d'emergenza, sia quelle maturate anteriormente, ma «rilevate» nel periodo d'emergenza);

- l'indubbio affidamento che il legislatore emergenziale ha dato alle imprese circa la rimandabilità dei provvedimenti inerenti a dette perdite.

Pertanto, facendo perno sul fatto che la norma di cui all'articolo 6 nella versione conseguente alla legge 178/2020 consente, per le «perdite



---

emergere» nel 2020, di considerare, come periodo di grazia, il quinquennio 2021-2025, al fine di spostare l'obbligo del loro ripianamento nell'assemblea di bilancio in calendario nel 2026, se ne può desumere che lo stesso discorso possa ripetersi anche per le perdite del 2019 (mandate a nuovo in qualunque data del 2020, con il risultato che esse beneficeranno di sei anni di grazia).

### ***Perdite che riducono il capitale***

La nuova norma di cui all'articolo 6, comma 3, dispone che, in caso di

## ***Le due stesure successive dell'articolo 6 nel Dl 23 autorizzano un ulteriore arretramento al 2018 del «periodo di grazia»***

perdite che riducano il capitale per oltre un terzo e sotto il minimo di legge, deve essere convocata «senza indugio» l'assemblea dei soci, la quale, può deliberare (in alternativa alla ricapitalizzazione della società, alla sua trasformazione in società di persone o al suo scioglimento) di rinviare i «provvedimenti» relativi a dette perdite.

Circa la durata di questo periodo di rinvio «a nuovo», la norma in questione dispone che le decisioni in ordine a dette perdite si debbano

prendere «alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2», vale a dire nel corso della «assemblea che approva il bilancio» del «quinto esercizio successivo» a quello «in corso alla data del 31 dicembre 2020» e, quindi (considerando gli esercizi sociali coincidenti con l'anno solare), nell'assemblea di bilancio riferito all'esercizio 2025 che si svolgerà nella primavera del 2026.

### ***Perdite maturate 2018: settennato di grazia?***

Se la riferita interpretazione estensiva ha potuto ritenere che le perdite maturate nel 2019 (anche quelle ultra-azzeranti) siano state sterilizzate dall'articolo 6 nella sua versione previgente alla legge 178/2020, per il fatto di esser state accertate in bilanci approvati dopo l'8 aprile 2020, appare discriminatorio escludere da questa sterilizzazione le perdite (diminutive del capitale sociale per oltre un terzo, ma non sotto il minimo), maturate nel 2018 e mandate a nuovo nell'anno di grazia 2019, in vista di una ricapitalizzazione da effettuarsi nel 2020 (ove non ripianate).

Ebbene, il 2020 era l'anno della (programmata e obbligatoria) ricapitalizzazione, ma il 9 aprile 2020 è entrata in vigore una norma che «per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro» il 31 dicembre 2020, ha disposto che «non si [sarebbero dovuti] applica[re] gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, com-

mi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del Codice civile» e, quindi, non si sarebbe dovuto applicare anche l'obbligo di ricapitalizzazione in esito all'infruttuoso decorso dell'anno di grazia di cui all'articolo 2446, comma 2, c.c. (e alla corrispondente norma dettata nell'ambito della società a responsabilità limitata).

Invero, non dovrebbe dubitarsi che la «fattispecie» dell'obbligo di ricapitalizzazione nel 2020 per le perdite del 2018 che hanno avuto l'anno di grazia nel 2019 possa essere ricompresa tra le «fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro» il 31 dicembre 2020 e non appare potersi dubitare che, se la ragione della normativa emergenziale è quella di sopperire alle esigenze sia patrimoniali che finanziarie delle imprese, a causa dell'epidemia, il ripianamento delle perdite del 2018, da effettuarsi nel 2020, è un'operazione che pare pienamente rientrare tra quelle osservate sia dal vecchio che dal nuovo articolo 6.

Con la conseguenza, dunque, che per le perdite del 2018 (mandate a nuovo nel 2019 e da ricapitalizzare nel 2020):

- l'articolo 6 nel vecchio testo ha consentito di parificarle alle perdite maturate nel 2020 e, quindi, da ricapitalizzare nell'assemblea dell'esercizio 2022 (da svolgersi nel 2023) dovendosi considerare il triennio 2020-2022 come un triennio di grazia ulteriore all'anno di grazia 2019;

## IL QUINQUENNIO “DI GRAZIA” PER IL CAPITALE SOTTO IL MINIMO

### ARTICOLO 6, COMMA 3, DL 23/2020 (NUOVO TESTO)

Per le perdite (maturate nel 2020, accertate nel 2020 o nel 2021) che riducano il capitale sotto il minimo, in luogo della ricapitalizzazione immediata si può procedere a un suo rinvio fino all'assemblea di bilancio dell'esercizio 2025 da svolgersi nel 2026

### LE PERDITE DEL 2019

Le perdite del 2019, rimandate al 2022 (insieme alle perdite del 2020) ex art. 6 DL 23/2020 previgente (in quanto accertate dopo il 9 aprile 2020), sono ora anch'esse rimandate al ripianamento nel 2026

- l'articolo 6 nel nuovo testo, letto estensivamente, in continuità con la lettura estensiva data al vecchio testo) consente sempre di parificarle alle perdite maturate nel 2020 e, quindi, da ricapitalizzare nell'assemblea dell'esercizio 2025 (da svolgersi nel 2026) dovendosi considerare il periodo 2020-2025 come un sessennio di grazia ulteriore all'anno di grazia 2019;

Una “lettura estensiva” del nuovo testo di legge significa attribuire all'espressione «perdite emerse», di cui all'articolo 6 nel nuovo testo, lo stesso predetto significato che si poteva attribuire all'espressione «fattispecie verificatesi» nel vigore dell'articolo 6 nel vecchio testo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA